

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6455 del 16/12/2022
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) adottata con Atto Prot. n. 51625 del 10/07/2015 dalla Provincia di Reggio Emilia - Ditta "POZZATO VISCARDO Srl" - Montecchio Emilia; recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6773 del 16/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.5260/2017

D.P.R. 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) adottata con Atto Prot. n. 51625 del 10/07/2015 dalla Provincia di Reggio Emilia - Ditta "POZZATO VISCARDO Srl" - Montecchio Emilia; recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la Ditta "**POZZATO VISCARDO Srl**", avente sede legale in Comune di Sant'Ilario d'Enza in Via Imperiale n. 5 e stabilimento in Comune di **Montecchio Emilia – Via Matilde di Canossa n.1/a** – Provincia di Reggio Emilia, è autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale protocollo n. 51625 del 10/07/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia, inclusiva di comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi;

Vista la comunicazione presentata dalla **Ditta "POZZATO VISCARDO Srl"** concernente la modifica non sostanziale per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi acquisita agli atti di ARPAE con PG/1326 in data 06/02/2017 ove la Ditta ha comunicato la rinuncia ad esercitare l'operazione R4 che è relativa ai rifiuti appartenenti alla tipologia 5.16 dell'Allegato 1, Sub Allegato 1 D.M. 05/02/1998, specificando che tali rifiuti verranno gestiti solamente tramite messa in riserva R13 e conseguentemente ha unito l'aggiornata planimetria di riferimento dell'impianto relativamente ai rifiuti gestiti;

Considerato che, relativamente ai rifiuti gestiti con operazione R13, oggetto di modifica, si rileva che tale modifica non interessa operazioni di recupero rifiuti né valori soglia dei quantitativi di rifiuti, oggetto di procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA;

Ritenuto di procedere ad espresso aggiornamento dell'Atto di iscrizione, unendo planimetria aggiornata e quadro riassuntivo dei rifiuti gestiti, quali utili riferimenti, ai fini di maggiore chiarezza per l'attività gestionale e per le verifiche da parte delle Autorità di controllo coerentemente a quanto previsto dall'art.6 del DPR 59/2013;

Tenuto conto che la Ditta dichiara:

- il proseguimento senza modifiche delle operazioni di recupero rifiuti esercitate ai sensi dell'art. 216 di cui al D. Lgs. 152/06, e quindi relativamente alle tipologie 3.01, 3.02, 5.07, 5.08 e 5.16 dell'Allegato 1, Sub Allegato 1 D.M. 05/02/1998 come già in autorizzazione AUA protocollo n. 51625 del 10/07/2015, precisando altresì che non ci sono variazioni nelle quantità dei rifiuti gestiti;

- il proseguimento senza modifiche inerenti le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, gli scarichi di acque reflue domestiche ed acque reflue di dilavamento in corso idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06 e DGR 286/2005, e le emissioni acustiche;

Tenuto conto quindi che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Viste le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione D.G.R. n. 286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- D.Lgs n.49 del 14 marzo 2014 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) – Attuazione Direttiva 2012/19/UE";
- D.Lgs n. 100 del 1 giugno 2011 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici";
- D.Lgs n. 101 del 31 luglio 2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117".

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011;

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse rifiuti ed effluenti, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione;

determina

- 1) di dare atto che la vigente autorizzazione adottata con atto protocollo n.51625 del 10/07/2015 dalla Provincia di Reggio Emilia debba intendersi aggiornata e integrata relativamente alla planimetria di riferimento per dell'impianto di gestione rifiuti e relativa attività, come da planimetria allegata all'istanza presentata dalla ditta "**POZZATO VISCARDO Srl**" con impianto ubicato in Comune di **Montecchio Emilia – Via Matilde di Canossa n.1/a**, unita al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che l'Allegato 3 "Operazioni di recupero rifiuti art.216 di cui al D.Lgs 152/2006" dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con atto protocollo n.51625 del 10/07/2015 dalla Provincia di Reggio Emilia viene sostituito con l'aggiornato Allegato 3 – Bis "Operazioni di recupero rifiuti art.216 di cui al D.Lgs 152/2006";
- 3) di confermare e mantenere il numero di iscrizione **207** nel Registro Provinciale Recuperatori di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06, attribuito alla ditta "POZZATO VISCARDO Srl" con atto protocollo n.51625 del 10/07/2015 dalla Provincia di Reggio Emilia;
- 4) di disporre che il presente atto è parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con atto protocollo n.51625 del 10/07/2015 dalla Provincia di Reggio Emilia, di cui resta valida la scadenza, le prescrizioni, l'Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/2006, l'Allegato 2 – Scarico di acque reflue domestiche ed acque reflue di dilavamento in acque superficiali, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e l'Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico, e quant'altro non in contrasto con il presente atto;
- 5) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 6) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

ALLEGATO 3 - Bis – Operazioni di recupero rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/2006)

Ditta POZZATO VISCARDO S.R.L.
Impianto: Montecchio Emilia (RE) – Via Matilde di Canossa n. 1/a

Registro Provinciale Recuperatori n.: **207**

Operazione autorizzata: R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"

L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi sono vincolate al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) in base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella 1 per i corrispondenti Codici EER. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nello stesso allegato, è necessario che sia inoltrata preventivamente modifica di AUA inerente alla una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- b) la gestione dei rifiuti deve avvenire nel pieno rispetto dei criteri, dei requisiti e delle disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., in particolare le tipologie 3.1, 3.2, 5.7, 5.8 e 5.16 dell'Allegato 1, Suballegato 1;
- c) non sono ammessi all'impianto rifiuti pericolosi;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., la ditta potrà ammettere nel centro di recupero i rifiuti previsti dalle "Provenienze" ivi indicate per ogni tipologia;
- e) la ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli altri adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006;
- f) l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità indicate, nonché nel rispetto di quanto contenuto nella documentazione prodotta, e di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 – di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998 e, per quanto pertinente, dalla Circolare protocollo n. 1121.21-01 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- g) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione;
- h) ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- i) come da Circolare ministeriale protocollo n. 1121.21-01 del 21/01/2019, i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di

stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.152/2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;

- j) l'attività di recupero R13 deve essere indicata con opportuna cartellonistica e deve avvenire, nelle aree individuate nella planimetria allegata alla Comunicazione acquisita agli atti di ARPAE con PG/1326 in data 06/02/2017;
- k) per i rifiuti consistenti in RAEE la Ditta deve rispettare le disposizioni del D.Lgs 49/2014; per tali rifiuti è possibile effettuare esclusivamente la messa in riserva, senza alcuna attività di trattamento;
- l) le operazioni di movimentazione e deposito devono essere effettuate senza causare danni ai componenti delle apparecchiature RAEE che contengono liquidi e fluidi;
- m) deve essere effettuato controllo radiometrico contestualmente all'accettazione del carico in ingresso in conformità alle pertinenti disposizioni dell'art.157 del D.Lgs. n. 230/95 come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 100/2011 e D.Lgs. 31 luglio 2020 n.101, qualora fossero rilevati residui radiometrici nei rifiuti in ingresso, questi comporteranno la non accettabilità dei rifiuti stessi;
- n) l'apparecchiatura per il controllo radiometrico deve essere periodicamente mantenuta e tarata al fine di mantenerla sempre in condizioni di piena funzionalità;
- o) i macchinari ed i mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
- p) nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati;
- q) si dovrà garantire la pulizia delle aree di deposito e di carico/scarico dei rifiuti, raccogliendo eventuali sfridi e provvedendo al loro conferimento ad impianti di recupero/smaltimento autorizzati;
- r) tutti gli scarti non recuperabili provenienti dall'attività di gestione rifiuti, devono essere temporaneamente depositati e stoccati in appositi contenitori, che devono essere gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera bb) del D. lgs. 152/06 e conferiti ad impianti autorizzati;
- s) l'attività di gestione rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008. L'utilizzo dell'impianto deve essere permesso solo al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato in materia di sicurezza sul lavoro;
- t) l'iscrizione al registro decade qualora non siano soddisfatti i requisiti della comunicazione, ai sensi del Codice Antimafia di cui al D. Lgs. 159 del 06/09/2011, ovvero qualora pervenga dalla Prefettura, nota contenente elementi impeditivi al rilascio della stessa, ai sensi dell'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011;

- u) l'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
- urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - smaltimento acque di scarico;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- v) nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006;
- w) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

Tabella 1 – Tipologie di recupero

3.1		rifiuti di ferro, acciaio e ghisa			
3.1.3 lett. c)	messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica				
Codici EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale R13	
		mc	t	mc	t
100299	rifiuti non specificati altrimenti				
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi				
120199	rifiuti non specificati altrimenti				
150104	imballaggi metallici				
170405	ferro e acciaio				
191202	metalli ferrosi				
200140	metallo				
TOTALE		25	85	51	175

3.2		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, limature e cascami di lavorazione			
3.2.3 lett. c	messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica				
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale R13	
		mc	t	mc	t
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi				

150104	imballaggi metallici				
170401	rame, bronzo, ottone				
170402	Alluminio				
170404	Zinco				
170406	Stagno				
170407	metalli misti				
191002	rifiuti di metalli non ferrosi				
191203	metalli non ferrosi				
200140	metalli				
TOTALE		12	24	125	250

5.7	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto				
5.7.3	messa in riserva [R13]				
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	
		mc	t	mc	t
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				
170402	alluminio				
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410				
TOTALE		12	23	80	150


5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto				
5.8.3	messa in riserva [R13]				
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	
		mc	t	mc	t
160118	metalli non ferrosi				
160122	componenti non specificati altrimenti				
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				
170401	rame, bronzo, ottone				
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410				
TOTALE		20	40	200	400

5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi				
5.16.3	messa in riserva [R13]				
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	
		mc	t	mc	t
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13				
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35				
TOTALE		10	25	20	50

rifiuti sfusi in attesa di cernita cumuli 1, 2, 3, 4

BARRIERA h = 2m

cassoni vuoti di plastica e ferro



S
Via Mon
Tel. 052
E-m

Committente:
POZZATO VISCARDO
Via Imperiale, 6
S. ILARIO D'ENZA (RE)

Oggetto:
PLANIMETRIA
NUOVO INSE
Via Matilde d

Scala:
1:100

Data:
GENNAIO 2017

Agg.:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.